CAMERA DEI DEPUTATI N. 628

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BELLUSCIO, MASSARI, CUOJATI

Presentata l'11 ottobre 1983

Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'evoluzione economica produttiva avvenuta nel nostro Paese ha messo in evidenza una realtà che occorre ormai riconoscere sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale.

È noto come nell'attuale struttura aziendale i vari partecipanti al ciclo produttivo non possono più essere raggruppati nelle tre vecchie categorie dei dirigenti, degli impiegati e degli operai.

La complessità dei compiti da svolgere all'interno di una azienda moderna, sia dal punto di vista tecnico sia da quello amministrativo, si è talmente accentuata da aver prodotto una nuova categoria di lavoratori, altamente specializzata tanto per esperienza che per cultura, la quale svolge il compito importantissimo di collegare nelle varie fasi della produzione il momento operativo con quello decisionale.

Tale lavoro di raccordo, oltre ad avere un enorme valore dal punto di vista della produttività, ne ha anche uno non indifferente di carattere psicologico, che contribuisce a smorzare, all'interno dell'azienda, eventuali tensioni tra dirigenti e operai.

Queste importanti funzioni, però, nonostante a livello europeo si sia provveduto, come in Francia e in Germania, al loro riconoscimento sia giuridico che economico, non sono state oggetto di particolare attenzione nel nostro Paese, lasciando che la loro regolamentazione fosse il risultato di una dinamica spontanea.

Occorre quindi che il legislatore intervenga per porre ordine in questo stato di cose, tenendo conto non soltanto della giustezza delle attese degli interessati, ma anche del livello della professionalità, della partecipazione e della responsabilità da essi raggiunta che deve essere doverosamente riconosciuta.

Il codice civile, nel titolo V, quando considera i prestatori d'opera non indi-

vidua detta categoria intermedia, risultando in tal modo carente e inadeguato a tutelare la professionalità dei lavoratori anzidetti.

Esiste, in pratica, nel nostro ordinamento uno sfasamento tra rappresentanza legale e rappresentanza reale di interessi, che va a detrimento dei quadri intermedi e che si è concretizzato, oltretutto, in una prassi contrattuale di appiattimento retributivo contrario ai criteri di giustizia sociale.

È opportuno pertanto che il legislatore sia sollecito nel considerare la materia, formulando una nuova stesura del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile che preveda la categoria dei quadri intermedi.

È necessario altresì provvedere alla disciplina di questa figura emergente, in quanto la legislazione vigente presenta vere e proprie storture là ove equipara i quadri ai lavoratori meno qualificati, quando si tratta di imporre loro trattamenti riservati alle categorie superiori (ad esempio in materia di collocamento) e viceversa li equipara addirittura ai dirigenti, quando si tratta di imporre loro certe tutele previste per le categorie inferiori (ad esempio per la limitazione dell'orario di lavoro).

Occorre, ancora, provvedere alla normativa riguardante le associazioni professionali dei quadri, che ormai costituiscono vere e proprie realtà che hanno conquistato un proprio spazio politico. Tali associazioni non si contrappongono ai sindacati, ai quali, anzi, danno utili contributi; hanno rapporti con tutte le forze politiche e con le istituzioni e già presso numerose aziende sono state riconosciute come portavoce delle esigenze dei quadri.

È necessario, inoltre, garantire l'applicazione dell'articolo 36 della Costituzione che prevede una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto.

È per questo motivo che abbiamo ritenuto necessario presentare questa proposta di legge, che oltretutto tende a parificare la normativa esistente sul nostro Paese a quella vigente negli altri paesi della CEE.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Modifica dell'articolo 2095 del codice civile*).

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, quadri direttivi intermedi, impiegati ed operai ».

ART. 2.

(*Definizione dei quadri*).

I quadri da classificare nell'area omonima vanno individuati in base alle funzioni direttive svolte con criteri che si fondano sui princìpi di elevata professionalità o di responsabilità, quali:

1) funzioni con responsabilità di rappresentanza svolte di fatto o attribuite dall'azienda (anche come eventuali procure o deleghe o altre manifestazioni di volontà);

2) funzioni con responsabilità di coordinamento, sovraintendenza ed organizzazione del lavoro di altri lavoratori con mansioni di concetto o d'ordine;

3) funzioni con responsabilità di tipo progettuale e di ricerca;

4) funzioni con responsabilità di professionista indipendente;

5) funzioni specialistiche che richiedono un elevato contenuto di conoscenze professionali.

L'area quadri si articola in più livelli in relazione al diverso grado di professionalità e di responsabilità contenuti nelle funzioni esercitate.

ART. 3.

(*Rappresentanza e diritti*).

Le associazioni professionali interaziendali dei quadri, regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che operano a livello nazionale con organizzazione articolata su base almeno regionale, possono svolgere, all'interno delle aziende, l'attività necessaria a favorire lo sviluppo professionale dei quadri.

A tale scopo gli imprenditori debbono riconoscere alle suddette associazioni un ruolo consultivo nell'ambito aziendale, il diritto di affissione su appositi spazi all'interno dell'azienda di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti alla materia di interesse dei quadri, il diritto di tenere assemblee per i propri associati in appositi locali dell'azienda, ed il diritto alla ritenuta da parte del datore di lavoro della quota associativa su delega del dipendente associato.

Gli imprenditori debbono assicurare ai quadri un flusso di informazioni sia direttamente connesse all'espletamento delle attività svolte sia inerenti alla politica aziendale.

Gli imprenditori debbono assicurare ai quadri la partecipazione, tramite le strutture aziendali delle associazioni di cui al primo comma di questo articolo, alla fase di preparazione delle decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che i quadri dovranno successivamente gestire sotto il profilo attuativo.

Gli imprenditori debbono provvedere ad una sempre più adeguata formazione professionale dei quadri programmando, d'intesa con le strutture aziendali delle associazioni dei quadri, corsi regolari aventi per oggetto:

a) l'aggiornamento professionale relativo alle specifiche mansioni;

b) l'acquisizione e l'aggiornamento delle tecniche concernenti la gestione del personale;

c) l'aggiornamento culturale;

d) la preparazione alle assunzioni di responsabilità a livello superiore.

ART. 4.

(*Orario di lavoro e retribuzione*).

I quadri non sono soggetti a limitazioni di orario.

Nella determinazione delle retribuzioni globali loro dovute, a norma dell'articolo 36 della Costituzione, devono essere adeguatamente considerate le peculiari funzioni degli stessi e la mancanza di limiti di orario.

ART. 5.

(*Assunzione*).

I quadri vengono assunti dall'imprenditore per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Di tale assunzione si deve dare comunicazione al competente ufficio di collocamento.